



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3.31

Mediazione

1. Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di far ricorso alla mediazione. 2. Il ricorso alla mediazione e' volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia. 3. Il ricorso alla mediazione puo' essere disciplinato dalle regole di cui all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti). I termini di cui all'allegato 10 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia. 4. Il mediatore e' nominato di comune accordo tra le parti della controversia. Il mediatore puo' a tal fine essere designato tra i membri del tribunale nominati a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale) o tra i membri del tribunale d'appello nominati a norma dell'articolo 3.39 (Tribunale d'appello). Le parti della controversia possono anche chiedere al presidente del tribunale di nominare un mediatore tra i membri del tribunale che non siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione ne' del Vietnam. 5. Una volta che le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, i termini di cui all'articolo 3.30 (Consultazioni), paragrafi 2 e 5, all'articolo 3.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 6, e all'articolo 3.54 (Procedura d'appello), paragrafo 5, sono sospesi nel periodo compreso tra la data in cui si e' convenuto di fare ricorso alla mediazione e la data in cui una delle parti della controversia abbia deciso di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia. Su richiesta di entrambe le parti della controversia, se una divisione del tribunale e' stata costituita a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), la divisione sospende il procedimento fino alla data in cui una delle parti della controversia decide di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
------	--

Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
---------	------------------------------

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023
---------------	---------------------------------------

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.31>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it